

Informativa 41/2019

19 settembre 2019

RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO RINNOVI E CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

INPS Circolare n. 121 del 6 settembre 2019

A più di un anno dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. **Decreto Dignità**) convertito dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della contribuzione aggiuntiva dovuta in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per ogni rinnovo del contratto a termine - cioè di riassunzione a termine di un lavoratore già occupato in precedenza con contratto a tempo determinato - il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo aggiuntivo pari allo 0,50% (contributo addizionale Naspi che si aggiunge alla contribuzione ordinaria pari al 1,4%).

Il contributo aggiuntivo è dovuto anche in caso di rapporti in somministrazione.

Il contributo aggiuntivo è dovuto anche nel caso in cui il rapporto a termine sia intervenuto, prima o dopo, con la società di somministrazione.

La maggiorazione contributiva non si applica invece in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato.

CASI DI ESCLUSIONE

La maggiorazione contributiva non si applica a:

- ☐ lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti,
- ☐ apprendisti,
- ☐ lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionale di cui al D.P.R. n. 1525/1963,
- ☐ rapporti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni,
- ☐ contratti di lavoro domestico,
- ☐ rapporti a tempo determinato degli operai agricoli,
- ☐ rapporti di lavoro di lavoratori che svolgono attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da: università private, istituti pubblici di ricerca, enti privati di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione.

DECORRENZA

La maggiorazione del contributo addizionale Nاسpi decorre dal **14 luglio 2018**; pertanto sono interessati tutti i rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti dal 14 luglio dell'anno scorso.

Come sancito dall'INPS, la regolarizzazione contributiva deve avvenire nel mese di settembre 2019.

CONTRATTI A TERMINE TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale pagato nei seguenti casi:

- ☐ trasformazione del contratto a termine rinnovato in contratto a tempo indeterminato,
- ☐ assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Lo Studio provvederà ad effettuare la regolarizzazione del periodo pregresso attuando tutte le operazioni necessarie.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

Studio Pozzi
CONSULENTI DEL LAVORO E COMMERCIALISTI ASSOCIATI